

Determinazione 27 maggio 2016, n. 13/2016

Nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi di competenza della società GNL Italia S.p.A. per l'anno 2015

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, UNBUNDLING E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 27 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 335/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2014/R/GAS);
- la comunicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità del 27 maggio 2016 (prot. Autorità n. 15376).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;

- l'articolo 18 della *RTRG* disciplina le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi per le imprese di rigassificazione;
- l'articolo 20 della *RTRG* prevede che entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno, le imprese di rigassificazione titolari del fattore di copertura dei ricavi comunichino alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali; di seguito: Cassa) e alla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante e le informazioni utilizzate per il calcolo; e che la Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, comunichi alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;
- l'articolo 22 della *RTRG* prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmetta all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno precedente;
- con deliberazione 335/2014/R/GAS l'Autorità ha approvato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione presentata dalla società GNL Italia S.p.A. relativa all'anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazioni in data 29 aprile 2016 (prot. Autorità A/12428/A e A/12425/A del 29 aprile 2016), ha trasmesso all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nel corso dell'anno 2015 e l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi spettante per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 18 della *RTRG*;
- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società GNL Italia S.p.A. per l'anno 2015 risulta pari a euro 6.685.864,48 ed è stato calcolato tenuto conto dei ricavi conseguiti dalla società nel corso dell'anno 2015 in applicazione dei corrispettivi di impegno di capacità di rigassificazione.

RITENUTO CHE:

- l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi richiesto dalla società GNL Italia S.p.A. per l'anno 2015 è calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 18 della *RTRG*;
- nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi relativo alla società GNL Italia S.p.A. per l'anno 2015

DETERMINA

1. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi relativo alla società GNL Italia S.p.A. per l'anno 2015;

2. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 27 maggio 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti